



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143
Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470



Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2019/2020

ALLEGATO AL COMUNICATO NUMERO 22C5 DEL 24 OTTOBRE 2019

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 2019/2020 CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A5

Con decorrenza dalla corrente stagione, le società di calcio A5 potranno utilizzare la seguente e-mail calcioa5.campania@lnd.it, per qualsiasi tipo di problematica e comunicazione.

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO REGIONALE 2019/2020 DI CALCIO A CINQUE SERIE D

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i calendari dei cinque gironi di serie D calcio a cinque stagione sportiva 2019/2020.

Nei paragrafi specifici del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le notizie di riferimento del Campionato medesimo.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Calcio a 5 Serie D 2019/2020 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

- Nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;
- In relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosseranza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;**

RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI VALIDE PER L'INDICATO

CAMPIONATO

PRIMA GIORNATA:	3 novembre 2019;
ULTIMA GIORNATA:	9 maggio 2020;
PLAY-OFF	dal 16 maggio al 30 maggio 2020
RIPOSI:	dal 23 novembre 2019, 28 dicembre 2019 4 gennaio 2020 – 1 e 29 febbraio

AMMISSIONI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2

2020/2021

Le società che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi (cinque) del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie D 2019/2020 oltre alle sette vincenti dei play off acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2 per la stagione sportiva 2020/2021.

PLAY-OFF E DEL CAMPIONATO REGIONALE 2018/2019 DI CALCIO A CINQUE

SERIE D

Il C.R. Campania, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, di cui all'art. 25, comma 6, del vigente *Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti*, in linea con quanto già ratificato dalla Lega Nazionale Dilettanti per gli anni sportivi 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 anche per la stagione sportiva 2019/2020, in prosecuzione della fase sperimentale, ha proposto al Consiglio di Presidenza della L.N.D., in attesa della sua approvazione, i *play-off* nei CINQUE gironi del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie D.

In via specifica, nel rispetto dell'art. 49 N.O.I.F. (*Ordinamento dei Campionati*), penultimo paragrafo, lettera c) ed ultimo capoverso, sono stati proposti i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di *play-off* e di *play-out*, indicati in questo paragrafo, che è inclusivo di tutte le disposizioni di riferimento, anche in conformità alla recente normativa, sia quella di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 14 luglio 2011 della F.I.G.C. (già pubblicato in allegato al C.U. n. 7 del 21 luglio 2011 di questo C.R.), sia quella della nota della L.N.D., prot. Segr./MC/mde/975 del 10 agosto 2011, entrambi confermativi dei criteri di questo C.R. per gli anni precedenti.

Va premesso che, per una corretta formalizzazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle fasi di *play-off*, nel campionato di calcio a 5 serie D, dovranno essere preliminarmente individuate:

1. le cinque società, una per ognuno dei cinque gironi, che acquisiranno il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2 2020/2021;
2. le sette società che disputeranno le gare dei *play-off*.

Al fine delle individuazioni, di cui al precedente capoverso, la formazione della classifica finale dei cinque gironi del Campionato Regionale Campano di Calcio a Cinque – Serie D 2019/2020 sarà determinata come di seguito specificato:

In ordine al punto 1.:

1A) La società **prima classificata** dei ognuno dei cinque gironi del Campionato Regionale Campano di Calcio a Cinque – Serie D 2019/2020 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l'ammissione Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2 2020/2021;

1B) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, **tra due società**: come dall'art. 51, comma 3), N.O.I.F., si procederà ad una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore;

1C) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, **tra tre o più società**:

1Ca) come dall'art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà, preliminarmente, alla compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*, finalizzata alla determinazione delle prime due posizioni, che attribuiranno il diritto a partecipare alla gara di spareggio (in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore), che definirà la prima posizione in classifica.

Per la compilazione della richiamata *classifica avulsa* si terrà conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti conseguiti negli incontri diretti, della differenza tra reti segnate e subite negli stessi incontri;

1Cb) in caso di ulteriore parità, per la determinazione delle due squadre che disputeranno la gara di spareggio, si terrà conto, nell'ordine:

- A) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- B) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

1Cc) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle due società che disputeranno la gara di spareggio, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.

In ordine al punto 2.:

Ipotesi di **parità di punteggio fra due o più società**, in una qualsiasi tra le quattro posizioni che attribuiscono il diritto alla partecipazione alla rispettiva fase (per i **play-off**: due o più società seconde *ex aequo*; terze *ex aequo*; quarte *ex aequo*; quinte *ex aequo*):

I) come dall'art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*, fra le società interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli stessi incontri;

II) in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine:

- A) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- B) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.

Di seguito, si enunciano i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di *play-off*, disposti, per il Campionato Regionale Campano di Calcio a Cinque – Serie D 2019/2020:

PLAY-OFF

Come già innanzi indicato, le cinque società rispettive **prime classificate** di ognuno dei cinque gironi del Campionato Regionale Campano di Calcio a Cinque – Serie D 2019/2020 acquisiranno, in modo diretto, il titolo sportivo per l'ammissione Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2 2020/2021.

Per la determinazione delle altre SETTE società saranno effettuati due turni di play off:

PRIMO TURNO PLAY OFF

Per La determinazione di altre cinque società, (una per ognuno dei cinque gironi del Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie D 2019/2020) che acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2020/2021, sarà disputata la fase dei *play-off*, tra le società classificatesi – come dai criteri enunciati ai punti 2. – nella seconda, terza, quarta e quinta posizione in ognuno dei cinque richiamati gironi, come di seguito specificato:

a) le società seconda e quinta classificate disputeranno un'unica gara, sul campo della seconda classificata nella stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, **NON SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, NÈ DEI TIRI DI RIGORE;**

b) le società terza e quarta classificate disputeranno un'unica gara, sul campo della terza classificata nella stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, **NON SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, NÈ DEI TIRI DI RIGORE;**

c) al termine dei due tempi regolamentari delle gare di cui alle lettere a) e b), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare;

d) **Le società vincenti le gare di cui alla lettera a) e b), o considerate vincenti, come dalla lettera c), disputeranno un'unica gara, sul campo della migliore classificata nella stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, NON SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, NÈ DEI TIRI DÌ RIGORE;**

e) al termine dei due tempi regolamentari delle gare di cui alle lettere d), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare

f) **Le cinque società vincenti le gare di cui alla lettera d), o considerate vincenti, come dalla lettera e), si aggiudicheranno il secondo posto del rispettivo girone ed acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C2 2020/2021.**

g) **quattro società perdenti le gare di cui alla lettera d), o considerate perdenti, come dalla lettera e), parteciperanno alle due finali del secondo turno.**

SECONDO TURNO PLAY OFF

Per La determinazione delle ultime due società, che acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2020/2021, saranno disputate due finali, tra quattro delle squadre uscite sconfitte dal 1° turno dei play off.

Le quattro squadre che prenderanno parte alle predette finali saranno individuate, tra le cinque perdenti delle finali del primo turno, ovvero tra coloro che hanno conseguito la migliore posizione in classifica durante la stagione sportiva regolare 2019/2020. Laddove si verificasse una situazione di parità di posizione in classifica, sarà determinante ai fini della qualificazione, nell'ordine:

- A) della differenza tra reti segnate e subite nel primo turno dei play off;
- B) del maggior numero di reti segnate nel primo turno dei play off;
- C) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.

Le due finali si giocheranno sul medesimo impianto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari, in caso di ulteriore parità saranno effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

NOTA: Si ritiene opportuno preannunciare che lo svolgimento delle due finali saranno giocate presso un palazzetto, scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania.

ORARI DI GARA CONSENTITI

Campionato Serie D:

VENERDI dalle ore 20.00 alle ore 21.00

SABATO dalle ore 15.00 alle ore 20.00

DOMENICA dalle ore 10.00 alle ore 20.00

LUNEDI dalle ore 20.00 alle ore 21.00

Non sono ammessi orari intermedi alla mezz'ora (es. 15.10 oppure 16.40, ecc.)

Per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata, l'orario d'inizio massimo consentito è alle ore 17.00, salvo accordo scritto tra le società, per la richiesta di un orario diverso.

Nota:

per solo cambio struttura non c'è bisogno dell'autorizzazione dell'altra squadra, mentre per spostamento giorno e ora c'è bisogno dell'accordo di entrambe le società, che devono inviare un'email all'indirizzo "calcioa5.campania@Ind.it".

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA

Avvalendosi della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha stabilito, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime due giornate dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Serie D, si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2019/2020, come segue:

CALCIO A 5 SERIE D: SABATO ORE 15.00.

Serie D – PROSPETTO DATE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Giornata	Data	competizione
1^ andata	2 NOVEMBRE 2019	CAMPIONATO
2^ andata	9 NOVEMBRE 2019	CAMPIONATO
3^ andata	16 NOVEMBRE 2019	CAMPIONATO
2° TURNO (ANDATA)	23 NOVEMBRE 2019	COPPA CAMPANIA
4^ andata	30 NOVEMBRE 2019	CAMPIONATO
5^ andata	7 DICEMBRE 2019	CAMPIONATO
6^ andata	14 DICEMBRE 2019	CAMPIONATO
7^ andata	21 DICEMBRE 2019	CAMPIONATO
2° TURNO (RITORNO)	28 DICEMBRE 2019	COPPA CAMPANIA
3° TURNO (ANDATA)	4 GENNAIO 2020	COPPA CAMPANIA
8^ andata	11 GENNAIO 2020	CAMPIONATO
9^ andata	18 GENNAIO 2020	CAMPIONATO
10^ andata	25 GENNAIO 2020	CAMPIONATO
3° TURNO (RITORNO)	1 FEBBRAIO 2020	COPPA CAMPANIA
11^ andata	8 FEBBRAIO 2020	CAMPIONATO
1^ ritorno	15 FEBBRAIO 2020	CAMPIONATO
2^ ritorno	22 FEBBRAIO 2020	CAMPIONATO
FINAL FOUR	29 FEBBRAIO 2020	COPPA CAMPANIA
3^ ritorno	7 MARZO 2020	CAMPIONATO
4^ ritorno	14 MARZO 2020	CAMPIONATO
5^ ritorno	21 MARZO 2020	CAMPIONATO
6^ ritorno	28 MARZO 2020	CAMPIONATO
7^ ritorno	4 APRILE 2020	CAMPIONATO
RIPOSO	11 APRILE	
8^ ritorno	18 APRILE 2020	CAMPIONATO
9^ ritorno	25 APRILE 2020	CAMPIONATO
10^ ritorno	2 MAGGIO 2020	CAMPIONATO
11^ ritorno	9 MAGGIO 2020	CAMPIONATO
1° TURNO PLAY OFF (semifinali)	16 MAGGIO 2020	CAMPIONATO
1° TURNO PLAY OFF (finali)	23 MAGGIO 2020	CAMPIONATO
2° TURNO PLAY OFF (finali)	30 maggio 2020	CAMPIONATO

CONVENZIONE TRASPORTO MARITTIMO A TARIFFE AGEVOLATE DA E PER LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI

Il **Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.** e le compagnie marittime **Medmar Navi S.p.A.** e **Campania Regionale Marittima – Caremar S.p.A.** hanno sottoscritto una convenzione con la quale tutti gli atleti, lo staff e gli accompagnatori (nonché i veicoli) delle società affiliate che ne facciano preventiva richiesta, in occasione degli incontri dilettantistici e giovanili con le società isolane che si svolgeranno nel corso della stagione sportiva 2019/2020, possano usufruire di un prezzo agevolato sull'acquisto dei biglietti di navigazione per recarsi e tornare dalle isole del Golfo di Napoli.

Di seguito si indicano le modalità e le procedure da seguire in occasione della disputa degli incontri di calcio:

MEDMAR NAVI S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI e da POZZUOLI per ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME e PROCIDA e viceversa:

- **Passeggeri: € 10,00 a/r;**
- **Auto: € 40,00 a/r;**
- **Bus: € 150,00 a/r.**

Inoltre alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all'indirizzo mail: centroprenotazioni@medmarnavi.it e provvedere al pagamento dell'intero importo entro 24 ore dalla partenza.

Campania Regionale Marittima CAREMAR S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI per CAPRI e viceversa:

- **Passeggeri: € 10,00 a/r;**
- **Auto: € 40,00 a/r;**
- **Bus: € 150,00 a/r.**

Inoltre alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all'indirizzo mail: merci@caremar.it e provvedere al pagamento dell'intero importo entro 24 ore dalla partenza.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'**art. 53 delle N.O.I.F.**, nella sua **nuova formulazione** Pubblicata sui **CC. UU. n. 42/A e n. 83/A della F.I.G.C. il 30 gennaio ed il 2 aprile 2019**):

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, **LA SOCIETÀ CHE RINUNCIA PER LA SECONDA VOLTA A DISPUTARE GARE È ESCLUSA DAL CAMPIONATO O DALLA MANIFESTAZIONE UFFICIALE.**
- 5 bis. **LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE CHE, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, NON DISPUTINO DUE GARE, ai sensi del regolamento della LND, SONO ESCLUSE DAL CAMPIONATO STESSO.**
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività

giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

RECUPERO DELLE GARE

PER LE GARE INTERROTTE

SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2019/2020, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) Casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) Casi di forza maggiore;
- c) Esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Di seguito si pubblicano i **commi 4 e 5 dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti** in relazione al recupero delle gare:

COMMA 4.

“Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) La partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;**

b) Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

I) I calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

II) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

III) I calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

IV) Possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

V) Le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

VI) Nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

È fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.”

COMMA 5.

“Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.”

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) Un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) Un medico sociale;
- c) Il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) Un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) Per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) **Un dirigente accompagnatore ufficiale;**
- b) Un medicosociale;
- c) Il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) Un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) Un operatore sanitario ausiliario designato dal medicosociale;
- f) I calciatori di riserva;
- g) Per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore

per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccappalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) Il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) Nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) Dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) Non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) Mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) Cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) Mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società. Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE

Il C.R. Campania, preso atto che, in analogia alle passate stagioni sportive, per motivi di Ordine Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l'obbligo di disputa **a porte chiuse** o **in assenza di pubblico**), che non di rado vengono notificati a questo C.R. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone quanto segue:

1. Che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul **Sito Internet** del C.R. Campania entro le ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle gare;
2. Che la pubblicazione sul **Sito Internet** abbia valore di **comunicazione ufficiale**.

Nella stessa sezione del *Sito Internet* saranno pubblicate – anch'esse con valore di **comunicazione ufficiale** – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare.

Nell'ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, nel *Sito Internet* del

C.R. Campania, sempre con valore di **comunicazione ufficiale**, entro le **ore 12.00 del sabato**.

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto funzionamento del *Sito Internet* del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 3 luglio 2019, pagg. 118 e 119 (paragrafo **"Variazioni campi ed orari / Nullità delle richieste di inversione di campo"**).